



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 21/07/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 6 luglio 2004, n. 231
L.R. 4.7.74, n. 22 - IPAB Casa di Riposo "G. Pinto" con sede in Ostuni. Estinzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 6 luglio 2004, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2003 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2003;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su d'Ufficio, concernente l'estinzione dell'IPAB Casa di Riposo "O. Pinto" con in Ostuni, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28/11/1983 n. 20 in quanto l'Ente non persegue più il fine istituzionale per cui fu istituito;
- Preso atto che il Comune di Ostuni, in qualità di amministratore provvisorio dell'IPAB, ai sensi della L.R. 15.3.1979 n. 17, ha trasmesso la deliberazione n 123 del 17.5.2000, con la quale il Consiglio Comunale di Ostuni ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'Istituzione;
- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa Complessa Decentrata di Lecce di accogliere la predetta istanza in quanto l'ente non persegue più i fini istituzionali;
- vista la relazione inviata dal predetto responsabile dell'Unità Operativa di Lecce dalla quale si evince che i beni immobili dell'Istituzione, ed il relativo personale transitarono, nel bilancio comunale per effetto della soppressione degli ECA deliberata dal Consiglio Comunale di Ostuni con provvedimento n. 893 del 3.10.1978, e che le entrate e le uscite dell'IPAB sono incluse nel bilancio
- vista la deliberazione n. 809 del 3.6.2004 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'Ente di che trattasi per le motivazioni che si intendono integralmente riportate;
- richiamato il D.PR 15.1.1972 n. 9;

- richiamata la legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e del 3° comma della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17;

- richiamata la legge regionale 28.11.1983 n. 20;

DETERMINA

Art. 1

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "G. Pinto" con sede in Ostuni è estinta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica, del presente provvedimento.

Art. 2

I beni patrimoniali dell'ente estinto sono attribuiti in proprietà al Comune di Ostuni con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il medesimo Comune subentra nella situazione attiva e passiva e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo.

Art. 3

Il Comune di Ostuni è, altresì incaricato di provvedere al versamento dell'Archivio dell'Ente al competente Archivio di Stato, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona del Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare si compone di numero quattro pagine, esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al sensi dell'art. 6 lett. k) della L.R. 12.4.1994 n. 13 così come disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 809 del 3.6. 2004.

Di Carlo